

Capitolo 3 – La famiglia e i diritti delle donne

Indice

3.1	Il matrimonio	pag. 31
3.2	Diritti e affetti	32
3.3	La comunione dei beni	33
3.4	Devi sapere che <ul style="list-style-type: none"> • L'amministrazione • Il patrimonio comune, il conto in banca e le forme di risparmio • La fideiussione: la firma di garanzia • L'impresa familiare • Quando si scioglie la comunione dei beni 	34
3.5	La separazione dei beni	35
3.6	La successione <ul style="list-style-type: none"> • La Successione con testamento • La Successione senza testamento 	36
3.7	La separazione <ul style="list-style-type: none"> • La separazione di fatto • La separazione legale 	37
3.8	Il divorzio <ul style="list-style-type: none"> • Quando puoi chiedere il divorzio • Se divorzi puoi • Se divorzi non puoi 	38
3.9	L'affidamento dei figli <ul style="list-style-type: none"> • L'affidamento condiviso • Se i figli sono affidati a te • Se i figli sono affidati a tuo marito 	39
3.10	La tutela delle coppie di fatto <ul style="list-style-type: none"> • La legge • I figli naturali • L'eredità 	40
3.11	La Legge 194 – Interruzione volontaria di gravidanza	41
3.12	La Legge 194 e i diritti delle donne minorenni	42
3.13	Indirizzi utili	43

Capitolo 3 – La famiglia e i diritti delle donne

3.1 Il Matrimonio

La **Costituzione**, che è la legge fondamentale dello Stato italiano, definisce la famiglia come **“società naturale fondata sul matrimonio”**, composta da moglie, marito e figli in minore età.


Lo Stato riconosce alla famiglia piena autonomia nello svolgimento della sua vita interna. Tuttavia, lo Stato può intervenire solo al fine di vedere rispettati e tutelati i diritti di tutti i componenti del nucleo familiare, soprattutto di quelli che meno sono in grado di difendersi da soli.

La Costituzione stabilisce che **“il matrimonio è fondato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”** e la **Legge 151/1975**, che riforma il **Diritto di famiglia**, rifiuta l’idea di una posizione subordinata della moglie rispetto al marito, contrariamente a quanto era stato sancito nel Codice Civile emanato durante il periodo fascista.

La Legge 151/1975
abolisce la figura giuridica del “Capo della famiglia”

La legge stabilisce, quindi, che i coniugi hanno identici diritti e doveri rispetto al matrimonio e ai figli.

Diritto di famiglia garantisce in ogni occasione il **“maggior interesse” dei figli** che con la Legge 151 sono molto più tutelati di quanto avveniva nel passato.



3.2 Diritti e affetti

La famiglia è un “luogo” all’interno del quale, tra i componenti del nucleo, agiscono **relazioni complesse**, non solo affettive ma anche sociali, economiche e patrimoniali.

Far valere i propri diritti all’interno della famiglia è molto difficile.

Le relazioni affettive tra le persone che compongono il nucleo familiare spesso determinano, soprattutto per le donne, una situazione in cui i propri diritti vengono messi in secondo piano rispetto ai legami affettivi.

E’ importante, invece, capire e **prendere coscienza** che i diritti delle persone vanno rispettati al di là degli affetti che le legano.

Non bisogna confondere i diritti con gli affetti

La **parità di diritti tra uomini e donne**, pur essendo sancita per legge, è un concetto che ancora fa fatica ad essere assimilato e praticato in tutti gli aspetti della vita in comune.

All’interno del nucleo familiare tutte le decisioni che riguardano la vita di coppia e quella dei figli devono essere prese dai coniugi di **comune accordo**, con trasparenza e senza prevaricazioni.

Il diritto di famiglia stabilisce che ognuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento della famiglia e che i coniugi hanno reciprocamente diritto ad essere mantenuti se non hanno propri mezzi di sostentamento.

Le donne casalinghe partecipano al sostentamento del nucleo familiare attraverso il **lavoro di cura e domestico**.

I coniugi, inoltre, hanno **l’obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell’assistenza**.

L’articolo 145 del Codice Civile stabilisce che in caso di gravi contrasti con tuo marito puoi rivolgerti al Giudice, ad esempio per stabilire il luogo dove fissare la residenza familiare, oppure se non condividi i suoi metodi di educazione dei figli.

Lo stesso, ovviamente vale anche per tuo marito.

L’intervento del Giudice è finalizzato a ristabilire l’accordo tra i coniugi e a curare l’interesse del minore.

Esistono solo **due eccezioni in cui viene derogato il principio di uguaglianza** tra i coniugi, sancito dalla Costituzione e dal Diritto di famiglia. Vediamole di seguito.

- ❖ Se un **minore** deve essere sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico, sulla cui tempestività e necessità i genitori non si trovano entrambi d’accordo, non essendoci il tempo necessario per ricorrere all’autorità di competenza, il medico può per legge farsi rilasciare l’autorizzazione necessaria **solo dal padre** e a procedere anche se la madre non è d’accordo.
- ❖ La Corte Costituzionale, il 31 marzo 1988, ha sancito la piena **autonomia della donna**, anche se sposata, di decidere **l’interruzione di gravidanza**, in accordo con l’articolo 5 della Legge 194.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’articolo 5 “è frutto della scelta politico-legislativa di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza” per “l’incidenza, se non esclusiva, sicuramente prevalente, dello stato di gravidanza sulla salute sia fisica che psichica della donna”.

3.3 La Comunione dei beni

La **comunione dei beni** tra coniugi è stata introdotta con la **Riforma del diritto di famiglia del 1975**, che ha disposto - con l'**articolo 177 del Codice Civile** - per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 l'applicabilità del **regime della comunione dei beni**, in assenza di **convenzioni** diverse stipulate dai coniugi davanti ad un notaio, generalmente prima del matrimonio, ma che possono essere stipulate o modificate anche durante il matrimonio.

Prima del 1975 ai matrimoni si applicava il diverso regime della **separazione dei beni**.

Questa scelta è molto importante ed è opportuno, prima di sposarti, che consideri attentamente il regime patrimoniale da scegliere.

La comunione dei beni non è una comunione di tutti i beni

Sono **beni della comunione**:

- gli **acquisti** compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali.
- le **aziende** gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi.
- i **frutti** dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i proventi dell'**attività** separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione.
- i beni destinati dall'esercizio dell'**impresa** di uno dei coniugi dopo il matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.

Sono invece **beni personali** e **non rientrano in comunione**:

- i beni di cui ciascuno dei coniugi era **proprietario** prima del matrimonio
- i beni acquisiti durante il matrimonio per **donazione** o **successione**, a meno che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
- i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro **accessori**.
- i beni strumentali all'esercizio della **professione**.
- i beni ottenuti a titolo di **risarcimento** per danni.
- i beni acquistati con il prezzo di **vendita** dei beni personali, purché ciò sia dichiarato espressamente nell'atto di disposizione.

Si può controllare se si è in regime di comunione o di separazione dei beni ?

Si, chiedendo un estratto per riassunto dell'**atto di matrimonio**, nel quale risulta la scelta del regime di separazione. Se non vi è nessuna annotazione, vale la comunione dal momento del matrimonio e, per i matrimoni celebrati prima del 20 settembre 1975, da tale data.

3.4. Devi sapere che

L'amministrazione della Comunione dei beni è attribuita per legge ad entrambi i coniugi con eguali poteri.

➤ L'amministrazione

Ricordati che il **Codice Civile** distingue tra:

- gli atti di **ordinaria amministrazione** che possono essere **compiuti disgiuntamente** da ciascuno dei coniugi
- gli atti di **straordinaria amministrazione** che devono essere **compiuti congiuntamente** dai due coniugi.

➤ Il patrimonio comune, il conto in banca e le forme di risparmio

Ricordati di controllare dove sono riposti i **risparmi comuni** dei quali anche tu sei proprietaria. In caso di contrasti con tuo marito la **conoscenza** dell'ammontare del patrimonio e delle forme di risparmio ti saranno molti utili.

Devi sapere se c'è un conto in banca, se è anche a tuo nome, se puoi fare prelievi e conoscerne le entrate e le uscite. Se non è così, tuo marito potrebbe, anche contro la tua volontà, prelevare parte o tutto quanto è depositato. Potresti rischiare di rimanere senza niente.

➤ La fideiussione: la firma di garanzia

Spesso le banche per concedere prestiti chiedono la **firma di garanzia** (o fideiussione) della moglie del richiedente.

Se tuo marito ti chiede di firmare a garanzia di un suo debito con la banca, fa molta attenzione ed informati attentamente: rischi in caso contrario di dover saldare i suoi debiti.

➤ L'impresa familiare

Secondo l'articolo 230 bis del **Codice Civile**, fanno parte dell'impresa familiare i componenti della famiglia che lavorano in modo continuativo nell'azienda familiare senza un rapporto dipendente e che hanno diritto al **mantenimento**, a **partecipare alle decisioni** relative alla gestione dell'impresa e alla **compartecipazione** agli utili.

Se partecipi con tuo marito alla conduzione di un'azienda familiare, informati bene dei tuoi **diritti** e dei tuoi **Doveri** e specifica per iscritto la **percentuale della tua partecipazione** all'azienda familiare.

➤ Quando si scioglie la comunione dei beni

L'art. 191 del **Codice Civile** stabilisce lo **scioglimento della comunione** dei beni nei casi in cui:

- sia stata dichiarata l'**assenza** o la **morte presunta** di uno dei coniugi
- sia stato **annullato** il matrimonio
- vi sia stato lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi o per **divorzio**, ovvero in caso di **separazione personale**, giudiziale o consensuale.
- in caso di separazione giudiziale dei beni pronunciata in caso di **interdizione** o **inabilitazione** o di **cattiva amministrazione** della comunione
- nel caso di **fallimento** di uno dei coniugi
- nel caso in cui i coniugi abbiano scelto un **regime diverso**.

3.5 La separazione dei beni

Il **regime di separazione dei beni** è il modello di regime patrimoniale più semplice perché ognuno dei coniugi resta **esclusivo proprietario del patrimonio personale** precedente al matrimonio e dei beni acquistati durante il matrimonio.



L'articolo 215 del Codice Civile stabilisce che i coniugi devono far fronte alle necessità del nucleo familiare e sono entrambi obbligati a contribuire alle spese, ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.

Il **fondo patrimoniale**, secondo l'articolo 167 del Codice Civile, è l'insieme dei beni destinati alle esigenze economiche della famiglia.

Prima della **Riforma del diritto di famiglia del 1975**, questo modello di regime patrimoniale era attribuito per legge a tutti i coniugi che non avevano scelto il regime di separazione dei beni.

Dal 1975 la separazione dei beni si può realizzare:

- con una **convenzione matrimoniale** stipulata fra gli sposi davanti ad un **notaio** prima o durante il matrimonio
- nei casi previsti nel paragrafo "quando si scioglie la comunione dei beni"

3.6 La successione

Il **Codice Civile** stabilisce come deve essere diviso il patrimonio del **coniuge defunto** sia che abbia o non abbia fatto testamento.

E' consigliabile rivolgersi sempre ad un **legale** per essere certa che la suddivisione del patrimonio di tuo marito avvenga in modo corretto secondo quanto stabilito dalla legge.

➤ La Successione senza testamento



Se tuo marito muore senza testamento tu **erediti una quota del suo patrimonio** che varia a seconda della presenza di altri parenti (figli – genitori o nonni di lui – fratelli o sorelle di lui). La quota che ti spetta è indicata dalla legge.

➤ La Successione con testamento

Se tuo marito ha fatto testamento una quota ti è comunque riservata nel senso che **hai diritto comunque ad una parte dei suoi beni a prescindere** da quanto disposto nel testamento. Anche questa quota varia a seconda della presenza di altri parenti.

Ricordati che:

**mantieni questi diritti anche se sei separata
consensualmente o giudizialmente,
purché non ti sia stata addebitata
la responsabilità della separazione.
Pari diritti ha tuo marito nei tuoi confronti**

3.7 La Separazione

➤ La Separazione di fatto

Per una donna la decisione di separarsi è sicuramente una delle scelte più difficili. Spesso si teme di dover pagare cara questa scelta con ricatti e minacce da parte del partner, o da parte della famiglia, oppure si teme di procurare danni ai figli.

Se vivi una convivenza difficile puoi anche decidere, in accordo con tuo marito, di vivere separati. Ma questa **separazione di fatto** è solo una scelta privata, che non richiede atti legali, e **non è in nessun modo tutelata dalla legge**.

Per cui i rapporti patrimoniali o la nascita di un figlio possono provocare gravi conflitti.

La separazione non scioglie definitivamente il matrimonio
- come la morte o il divorzio -
ma è un rimedio legale per porre fine alla convivenza
e definire il rapporto tra i coniugi
e quello dei genitori con i figli.

➤ La Separazione legale

La separazione legale avviene con un atto ufficiale e può essere consensuale o giudiziale:

▪ Separazione consensuale

In questo caso è necessario un **accordo con tuo marito** – approvato dal Tribunale con provvedimento di omologazione - su tutte le condizioni relative alla separazione incluso l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa.

❖ **Non dimenticare che** una separazione ben fatta ti consentirà in seguito di ottenere un divorzio migliore.

▪ Separazione giudiziale

Viene **pronunciata dal Giudice** - su richiesta di uno dei coniugi - se non raggiungi un accordo con tuo marito -. Puoi chiedere che sia il Tribunale a decidere la separazione e i suoi provvedimenti. In questo caso il Giudice, a seguito di un tuo ricorso, e dopo aver tentato una conciliazione, fissa provvisoriamente le condizioni della separazione che possono essere modificate dalla sentenza definitiva. Per la separazione giudiziale devi avere un avvocato che ti rappresenti.

❖ **La separazione legale** è necessaria per ottenere il divorzio **dura tre anni**.

Con la separazione legale sono sospesi:

- l'obbligo di fedeltà
- l'obbligo di coabitazione
- l'obbligo di assistenza in caso di malattia
- l'obbligo di assistenza è invece valido nel suo solo significato economico, per cui uno dei coniugi può essere tenuto a pagare un assegno periodico all'altro coniuge che non ha adeguati redditi propri
- la presunzione di paternità nel caso di figli generati durante il periodo di separazione.

❖ **La separazione** determina anche la fine del regime di comunione dei beni ma non elimina i diritti di successione reciproci, salvo il caso del coniuge dichiarato responsabile che non può ereditare dall'altro, come previsto dall'articolo 548 e 585 del Codice Civile.

3.8 Il divorzio

Il divorzio pone fine legalmente al vincolo del matrimonio, divenuto intollerabile per te o per il tuo coniuge.

Il divorzio rappresenta quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La nullità del matrimonio è invece dichiarata per cause o fatti che sussistevano prima della celebrazione del matrimonio e che sono risultate d'impedimento alla costituzione di un matrimonio valido.

Dichiarazione di nullità del matrimonio e divorzio
non sono la stessa cosa

➤ Quando puoi chiedere il divorzio

- se sono passati tre anni dalla separazione
- se tuo marito ha commesso reati gravi dopo il matrimonio (violenza sessuale, incesto, omicidio, tentato e volontario, ecc.)
- se è stato condannato all'ergastolo o a più di 15 anni di reclusione.

❖ **Ricordati che:** se chiedi il divorzio insieme a tuo marito concordandone con lui le condizioni, lo puoi ottenere in **tempi brevi**, altrimenti i tempi sono più lunghi.

➤ Se divorzi puoi

- sposarti nuovamente
- se sei casalinga, disoccupata, lavoratrice precaria o non hai redditi adeguati al tuo mantenimento, puoi ottenere da tuo marito un **assegno mensile per il mantenimento** come previsto dall'articolo 156 del Codice Civile.
- ricevere una **percentuale della liquidazione** del marito (il 40% di quella maturata nel periodo di matrimonio) e una percentuale della pensione dopo la morte di tuo marito se percepisci l'assegno di mantenimento.

➤ Se divorzi non puoi

- **ereditare** da tuo marito se non hai l'assegno di mantenimento
- **mantenere il suo cognome** a meno che tu non lo chieda espressamente.

❖ **Ricordati che:** hai diritto di continuare a vivere nella stesse condizioni economiche in cui vivevi prima della separazione.

se ti risposi dopo il divorzio perdi il diritto
all'assegno di mantenimento, all'eredità, alla pensione, alla liquidazione

3.9 L'affidamento dei figli

Secondo l'articolo 155 del Codice civile, il Giudice con la sentenza di separazione e di divorzio regola le questioni relative all'affidamento, al mantenimento e all'educazione dei figli.

Le decisioni del Tribunale sono sempre ispirate alla miglior tutela degli interessi materiali e morali dei figli.

Di solito, e salvo diversa disposizione del Giudice, la patria potestà sui figli spetta al coniuge a cui vengono affidati, anche se per le decisioni di maggiore importanza è necessario **l'accordo di entrambi i genitori**.

Il coniuge che non ha l'affidamento dei figli conserva tuttavia il diritto a vigilare sulla loro istruzione e sull'educazione, inoltre, può continuare a vederli e ad avere regolari rapporti con loro secondo le modalità stabilite dal Giudice.

Solo in casi molto rari i figli sono affidati a Istituti o a terze persone (ai nonni o ad altri parenti stretti).

➤ L'affidamento condiviso

I figli sono affidati ad **entrambi i genitori** anche se convivono solo con uno di essi.

- Se ritieni che ciò non sia favorevole per i tuoi figli, puoi concordare che siano affidati solo a te.
- Se il padre richiede l'affidamento e tu non sei d'accordo, devi ricorrere al Tribunale e chiedere la separazione giudiziale.

➤ Se i figli sono affidati a te

- Puoi ottenere da tuo marito un **assegno mensile** per il contributo al loro mantenimento.
- Puoi continuare ad **abitare nella tua casa**, anche se il contratto d'affitto è intestato a tuo marito o se la casa è di proprietà di tuo marito.
- Puoi chiedere gli **assegni famigliari** percepiti da tuo marito.

Se tuo marito non versa gli assegni per il tuo mantenimento o per quello dei figli puoi ottenere che il suo **datore di lavoro ti versi direttamente la somma** definita al momento della separazione. Per fare ciò è necessario rivolgersi ad un avvocato.

**E' sempre molto importante
che i figli continuino a mantenere rapporti con il padre.**

➤ Se i figli sono affidati a tuo marito

Hai diritto comunque a stare con loro e **a partecipare alle decisioni che li riguardano**.

In caso di divergenza con tuo marito puoi rivolgerti al Giudice.

❖ Ricordati che:

- **la potestà sui figli**, cioè la possibilità di prendere decisioni per mantenerli, educarli ed istruirli, è di **entrambi i genitori** anche in caso di divorzio
- **al momento del divorzio** puoi chiedere di **modificare** le condizioni relative all'affidamento dei figli
- se **la situazione economica** dell'uno o dell'altro coniuge muta dopo il divorzio, o è necessario modificare i provvedimenti relativi ai figli, si può **chiedere la revisione** delle condizioni previste al momento del divorzio

3.10 La tutela delle coppie di fatto

Se con il tuo compagno decidete di convivere senza sposarvi, devi sapere che la tua situazione di coppia non è regolamentata dalla legge italiana.

➤ La legge

Tuttavia diverse sentenze, in tempi recenti, hanno preso in considerazione i diritti delle coppie di fatto purché sia possibile dimostrare che si tratti di un rapporto stabile.

Per aver una garanzia di questo tipo è importante che la famiglia di fatto che hai formato sia **iscritta all'anagrafe del Comune di residenza** e al Registro delle Unioni Civili.

Dal Comune potrai farti rilasciare il certificato di **Stato di Famiglia** che ti servirà per dimostrare l'unione di fatto con il tuo compagno e che potrà esserti utile nei casi seguenti:

- per subentrare nel contratto di affitto intestato al tuo compagno se questi muore
- per presentare domanda per avere un alloggio di edilizia pubblica
- per fruire dei servizi sociali
- per avere accesso ai consultori famigliari
- per poterti astenere dal deporre nei suoi confronti in un processo
- per avere i permessi per visitare il tuo compagno se è in carcere
- per allontanare il tuo compagno in caso di maltrattamenti.

➤ I figli naturali

I figli nati in una coppia di fatto sono considerati **figli naturali**.

La Costituzione italiana garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori ed ha imposto alle leggi future di assicurare ai figli naturali una tutela compatibile con quella delle famiglie legittime.

Nonostante la riforma del Diritto di Famiglia del 1975 si sia adeguata a queste indicazioni, eliminando ogni discriminazione di tipo patrimoniale tra figli legittimi e naturali, sono state tuttavia mantenute alcune limitazioni per evitare che la tutela degli interessi dei figli naturali potesse creare conflitti all'interno della famiglia legittima, ad esempio:

- la famiglia legittima ha il diritto di **rifiutare di convivere con il figlio naturale** di uno dei coniugi
- **i figli naturali non hanno rapporti giuridici con i parenti** del loro genitore (non acquisiscono legalmente zii e cugini) ad eccezione dei nonni e dei bisnonni.

➤ L'eredità

Se il tuo convivente muore non avrai diritto alla sua eredità, né alla pensione di reversibilità, se però avete avuto dei figli, essi saranno eredi a tutti gli effetti concorrendo nel patrimonio del padre con altri eventuali figli nati da un precedente matrimonio.

Potrai partecipare all'eredità solo se il tuo compagno ha fatto un testamento a tuo favore, rispettando le quote che spettano agli eredi legittimi, quali i figli, i suoi genitori ed i suoi fratelli o sorelle.

❖ Ricordati che:

- **Se hai figli** con il tuo convivente è importante che lui li riconosca, perché solo con il riconoscimento potrai avere delle pretese per loro.
- Se insorgono contrasti per **l'affidamento dei figli** sarà il **Tribunale dei Minori** a decidere ogni questione.
- Se insorgono contrasti per il **mantenimento dei figli**, dovrai invece rivolgerti al **Tribunale ordinario**.
- è consigliabile intestare ogni bene comune a **doppio nome**, compreso il conto corrente
- Se sei genitore affidatario del figlio minore nato dal rapporto con il tuo ex convivente puoi chiedere la trascrizione nei **registri immobiliari** per avere l'assegnazione della casa dove vivevate, di cui non sei proprietaria.

3.11 La Legge 194 – Interruzione volontaria di gravidanza

La Legge 194 è la legge sulla Tutela sociale della maternità e per l'interruzione della gravidanza.

La donna ha il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza entro **i primi 90 giorni** e nel caso di **aborto terapeutico entro i primi 180 giorni**, qualora esistano le circostanze per le quali il proseguimento della gravidanza, il parto o la maternità comportino un serio rischio per la sua salute fisica o psichica.

Le Legge indica nel **Consultorio** l'istituzione a cui la donna si può rivolgere per trovare un appoggio concreto quando si trova a dover affrontare questa difficile scelta.

In questa sede, la donna può esporre **le ragioni per le quali intende interrompere la gravidanza:**

- condizioni di **salute** fisica e psichica
- condizioni economiche, sociali e **famigliari**
- previsioni di **malformazioni** o anomalie del feto

Al colloquio con il medico del Consultorio, che è tenuto dalla Legge ad ascoltare senza giudicare, può assistere il padre del concepito solo se la donna lo desidera.

Alla fine del colloquio, il medico rilascia un documento (**Certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza**), che deve essere firmato anche dalla donna, in cui si attesta lo stato di gravidanza e la richiesta di interromperla.

Questo documento serve per richiedere l'intervento in una struttura autorizzata che può avvenire a partire dal settimo giorno dal rilascio.

L'intervento può avvenire:

- in un ospedale pubblico
- in una Casa di cura privata autorizzata dalla Regione
- in un Policlinico Universitario autorizzato

Oltre al Consultorio pubblico puoi rivolgerti anche a:

- un Consultorio privato autorizzato
- un medico di tua fiducia, dell'Asl o privato

- ❖ Gli Ospedali e le Case di cura presso cui avviene l'interruzione di gravidanza sono obbligati a non dare **nessuna informazione sull'identità della donna**. In caso contrario sono punibili per violazione del segreto professionale.

**La Corte Costituzionale ha ribadito
la piena autonomia delle donne, anche sposate,
di decidere da sole la scelta da fare.**

3.12 La Legge 194 e i diritti delle donne minorenni

La Legge 194 riconosce alle **donne minorenni** il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza entro i primo 90 giorni.

La Legge indica nel Consultorio il luogo ideale nel quale le adolescenti possono trovare un interlocutore per tutto ciò che riguarda l'educazione sessuale, la contraccezione, la conoscenza del proprio corpo ed ottenere tutte le spiegazioni che normalmente si vergognano a richiedere in famiglia.

Non è necessario essere in coppia per rivolgersi ad un Consultorio.

Molte giovani donne che vivono in piccoli paesi non frequentano i Consultori perché temono di incontrarvi amici di famiglia e parenti. Il consiglio, in questi casi, è quello di organizzare con una o più amiche una visita al Consultorio di un paese vicino.

Le ragazze non devono trascurare l'insorgere di alcuni sintomi come il salto di una mestruazione, il gonfiore al seno, un senso di nausea perché possono essere indicativi di uno stato di gravidanza. In questo caso **non si deve perdere tempo** e parlarne subito con un adulto di fiducia, a partire dalla mamma.

La prima cosa da fare è il test di gravidanza acquistabile in farmacia oppure portare le urine in un laboratorio di analisi.

La scelta d'interrompere la gravidanza deve essere sempre e solo della ragazza. Non si può obbligarla ad abortire perché è lei che dovrà firmare la richiesta.

- La ragazza minorenne deve avere il **consenso** di chi esercita la patria potestà, come i genitori, per ottenere l'interruzione volontaria di gravidanza
- Se i genitori rifiutano il consenso o se la ragazza ritiene di non poterlo chiedere si può rivolgere ad un **Consultorio pubblico** o privato o ad un medico di fiducia. Il medico deve scrivere una relazione per il **Giudice Tutelare** in cui espone la situazione della minore e le sue motivazioni. Trascorsi cinque giorni, il Giudice ascolta la volontà della ragazza ed autorizza l'interruzione della gravidanza
- Anche **il medico**, se accerta le condizioni di pericolo per la salute della ragazza può autorizzare d'urgenza l'interruzione senza il consenso dei genitori e del Giudice.
- L'aborto clandestino è molto pericoloso ed è contro la legge.

❖ **L'aborto** per una adolescente, come per tutte le donne, **è una scelta molto dolorosa e difficile**. Per questo si consiglia di parlarne con persone esperte in grado di aiutarti a superarla e a comprenderla fino in fondo.

❖ **L'aborto non è mai un metodo contraccettivo**. Esistono metodi e farmaci adatti ad ogni donna di ogni età. Anche di questo potrai parlare al Consultorio dove troverai persone esperte e capaci di consigliarti.

3.13 Indirizzi utili

CASTEL MAGGIORE

DISTRETTO SANITARIO-POLIAMBULATORIO - CONSULTORIO

Piazza 2 Agosto 1980, 2 – 40013 Castel Maggiore
Telefono: 051 4192411

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ITALIA

Via Berlinguer, 19 - 40013 Castel Maggiore BO
Telefono: 051 715848

GUARDIA MEDICA

Telefono: 051 6644444

A.I.D.O.

Promozione alla donazione e trapianto di organi
Via Bondanello, 16/b – 40013 Castel Maggiore
Telefono: 051-714373

A.N.G.L.A.D.

Associazione genitori lotta alla droga
Via Lame, 401 – 40013 Castel Maggiore
Telefono: 051 714797

AUSILIO consegna spesa a domicilio

Telefono: 051 705322

IL BUCANEVE

centro per disabili psico-fisici gestito dall'ANFFAS
Telefono: 051 712201

CARABINIERI

Telefono: 051 711141

CENTRO DIURNO 'CASA DEL CILIEGIO'

Luogo di accoglienza semi-residenziale per persone anziane, residenti nel Comune, parzialmente non autosufficienti.

Via Ungaretti, 5 – 40013 Castel Maggiore
Telefono: 051 638 67 04

BOLOGNA

A.G.I. ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE

Via C. Battisti, 33
40123 Bologna (BO)
Telefono 051 333698 - Fax 051 58519

CENTRO ITALIANO SERVIZI ASSISTENZA SORDI

Telefono: 051 565631

Emergenza Sanitaria	118
Emergenza Maltrattamento Minori	114
Telefono Azzurro	19696
Emergenza Incendi	1515
Soccorso Pubblico di Emergenza	113